

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. GREGORIO GIUSEPPE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 6 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5/cdt del 13.7.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Gregorio Giuseppe.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL'ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GIANFRANCO CICCONE SEGUITO GARA ORVIETANA/PERUGIA DEL 17.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 20.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Orvietana Calcio S.r.l. di Orvieto (Terni) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 29 ottobre 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete